

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DENOZZA

Seduta del 27/05/2021

FATTO

Nel ricorso, il cliente afferma che, in sede di anticipata estinzione del contratto di cessione del quinto n.***056 stipulato con l'intermediario, non sono stati restituiti gli oneri economici connessi al medesimo contratto in proporzione alle rate residue, secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*. Chiede pertanto la restituzione di E 4669,27 a titolo di rimborso di costi e spese oltre interessi e spese di difesa.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario sostiene:

- che il contratto in questione, stipulato il 25/01/2012, è stato estinto alla rata n. 31 di 120 con decorrenza 31/12/2014;
- che l'ammortamento del finanziamento subiva un'interruzione a causa della cessazione del rapporto di lavoro del cliente con l'Amministrazione di appartenenza, avvenuta il 31/12/2014, alla scadenza della rata n. 31 e che, in tale sede, la Banca restituiva al cliente, la somma € 4.262,75 a titolo di ratei non maturati;
- che, al netto della somma versata a titolo di TFR, risultando ancora un debito residuo di € 13.857,99, ha attivato la copertura assicurativa posta a garanzia del rischio impiego, rilasciata dalla Compagnia assicurativa, con pagamento del premio a carico della Banca, ottenendo la liquidazione del debito residuo come da

conteggio estintivo allegato;

- di aver offerto, in sede di riscontro al reclamo, l'ulteriore somma di € 132,52, non accettata dal cliente;
- che la domanda di rimborso del cliente non può trovare accoglimento in quanto, nel caso in esame, non si è configurata alcuna estinzione anticipata del finanziamento, presupposto *ex lege* della richiesta di rimborso della pretesa restitutoria, bensì una sostituzione del soggetto al quale il cliente è tenuto a rimborsare il credito;
- come, nella denegata ipotesi in cui l'Onorevole Collegio non voglia accogliere l'eccezione sollevata, con riguardo alle singole contestazioni, e in ogni caso, con riferimento alla richiesta di rimborso della quota versata a titolo di TFR si rileva quanto segue:
 - o la conformità del proprio operato in sede di estinzione anticipata alle istruzioni fornite tempo per tempo dalla Banca d'Italia e la non applicabilità nel caso di specie della cd. sentenza *Lexitor*;
 - o la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi (commissioni di intermediazione);
 - o che le commissioni di attivazione hanno natura *up front* e sono percepite a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende;
 - o che, con riferimento alle commissioni di gestione, in sede di conteggio estintivo, è stata detratta la quota non maturata nella misura di € 4.262,75, calcolata secondo i principi contabili internazionali IFRS-IAS;
 - o la disponibilità, con riferimento alle commissioni di gestione, a rimborsare l'ulteriore somma di € 132,52 (non accettata dal cliente) calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo;
 - o che le spese di istruttoria fanno riferimento ad una mera e formale attività di pre-analisi, quindi non hanno natura ricorrente a carico della cliente;
 - o che, con riferimento all'asserita vessatorietà delle clausole contrattuali, è da escludersi qualsiasi vizio di invalidità in quanto il cliente ha espressamente accettato e specificamente approvato ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. la previsione di mancato rimborso di somme in caso di estinzione anticipata del finanziamento, alle Condizioni Generali di contratto;
 - o che, con riferimento alle spese di assicurazione a copertura del rischio vita, vi sarebbe carenza di legittimazione in capo alla Banca e di aver comunque provveduto a trasmettere la richiesta di rimborso del premio vita non goduto alla competente Compagnia Assicurativa, la quale ha comunicato il diniego del rimborso;
 - o che, con riguardo al criterio di calcolo relativo alla determinazione dei costi assicurativi rimborsabili in caso di estinzione anticipata, si fa presente che nel "Fascicolo informativo", consegnato al cliente, sono esplicitati chiaramente i citati criteri di calcolo: art. 4 "*In caso di estinzione anticipata del finanziamento, l'Assicuratore rimborsa al Contrente il Premio non goduto*"; per "premio non goduto" si intende (cfr. glossario relativo) "*l'importo pari alla somma tra la Riserva matematica ed il pro-rata dei caricamenti gravanti sul Premio, pro-rata da computarsi sul Premio in modo*

proporzionale in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza dell'Assicurazione. Dall'importo, come sopra calcolato, l'Assicuratore trattiene una somma di Euro 50,00 a ristoro delle spese amministrative sostenute per procedere al rimborso del premio non goduto";

- che, con riferimento alla garanzia assicurativa a copertura dei rischi diversi di impiego, il premio assicurativo in questo caso è stato pagato direttamente e interamente dalla banca, ne deriva che al cliente finanziato non spetta alcun rimborso in caso di anticipata estinzione;
- che, quanto al rimborso delle spese legali, venga negato il diritto tenuto conto che la materia trattata non è particolarmente complessa e considerato il carattere ormai seriale delle controversie sul tema.
- Chiede il rigetto del ricorso, in subordine la limitazione del dovuto a quanto già offerto e la decurtazione di quanto già versato.

DIRITTO

Dalla documentazione allegata risulta che il finanziamento in esame è stato estinto dopo il pagamento di 31 rate sulle 120 complessive; l'estinzione è avvenuta in parte con il TFR del cliente e in parte con l'intervento della Compagnia, con decorrenza dal 31/12/2014.

Il Collegio richiama anzitutto i principi generali applicabili al caso di specie: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *upfront* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere considerato *recurring*. (3) l'importo da rimborsare deve essere determinato secondo un criterio proporzionale (4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.

Il Collegio ricorda poi che sulle questioni oggetto del presente ricorso si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: "se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto". La Corte ha premesso che sul piano normativo il citato articolo 16 "letto alla luce del considerando 39¹ di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili.

Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”.

Inoltre, osservando il contesto di riferimento, la Corte ha affermato che “..la direttiva 2008/48 .. mira a garantire un’elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”.

Dal momento che:

- “l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto” e;
- per evitare “il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”, riducendo “al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”;
- considerato anche che è “molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”;
- avuto presente, infine, che “includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito” poiché “l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” e che “nel caso di un rimborso anticipato il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione di un nuovo contratto di credito”.

la Corte ha statuito che “occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Successivamente nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ABF ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- ✓ “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”
- ✓ “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 *sexies* TUB, con riguardo ai costi *up front*, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Deriva da quanto sopra che ai fini della risoluzione della presente controversia la distinzione tra costi *upfront* e costi *recurring*, nei termini in cui si è consolidata nella giurisprudenza dell’ABF, continua ad essere rilevante. La disciplina rispettivamente applicabile alle due fattispecie si distingue per il fatto che mentre i secondi sono soggetti al rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*, i primi sono anch’essi soggetti a rimborso, ma secondo il diverso criterio cui si è fatto or ora cenno.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione depositata si evince che l’estinzione del finanziamento è pacificamente avvenuta in parte con il TFR (per la somma di € 9.531,29) e in parte per intervento della Compagnia Assicurativa (€ 13.857,99), per un totale di € 23.389,28. Non risulta che la Compagnia assicurativa abbia chiesto al cliente la restituzione di quanto da lui dovuto.

Sul punto l’intermediario, nelle controdeduzioni, richiama la decisione del Collegio di Coordinamento (n. 13306 del 19/06/2018) il quale ha statuito che, in caso di assicurazione stipulata dal cessionario (ramo assicurativo credito), “il cliente potrà recuperare ex art. 2033 c.c. la quota parte delle commissioni non maturate dall’intermediario solo qualora abbia effettivamente rimborsato all’impresa assicurativa il debito capitale residuo”. Tale principio risulta nella specie applicabile alla quota di prestito estinta tramite liquidazione del sinistro.

Residua la questione se il cliente abbia titolo al rimborso dei costi del finanziamento in relazione al versamento del TFR. A tale riguardo, si richiama la statuizione del Collegio di Milano secondo cui “Ora, tenuto conto che i costi di copertura sono stati sostenuti direttamente dall’intermediario convenuto, deve rilevarsi che per la frazione del rimborso corrisposta tramite indennizzo, il cliente non abbia diritto ad alcuna ripetizione di commissioni, non avendo l’assicuratore esercitato il diritto di rivalsa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 13305/2018). Per contro, rispetto alla frazione coperta dal TFR, che è pari al 26,40% del debito residuo, la retrocessione sarà da considerare dovuta (sussistendone i presupposti), sia pure per la medesima misura proporzionale” (Collegio di Milano, decisione n. 4545/20 del 12/03/2020).

Nel caso di specie, il debito residuo è stato parzialmente saldato per € 9.531,29 con versamento del TFR maturato dal ricorrente. Nei limiti di tale importo l’estinzione anticipata è stata quindi effettuata direttamente dal ricorrente. Il rimborso richiesto dal ricorrente può

pertanto essere riconosciuto nella percentuale rappresentata dall'incidenza che tale somma ha avuto nella estinzione del debito complessivo.

Venendo alla qualificazione degli oneri, vanno considerate come oneri *upfront* le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione. Vanno invece considerate *recurring* le commissioni di attivazione e le commissioni di gestione pratica.

Con riferimento a queste ultime, va precisato che secondo il recente orientamento condiviso dei Collegi, alle commissioni di gestione si applica il criterio contrattuale di rimborso (piano di ammortamento), quando il contratto rinvia espressamente al piano di ammortamento e tale piano sia sottoscritto dal cliente o allegato da quest'ultimo; in mancanza di tali condizioni, si applica il criterio *pro rata temporis*. Nel caso in esame si rileva che la clausola contrattuale che disciplina il rimborso delle commissioni di gestione (cfr. punto 3.2, lettera C del contratto) contiene un riferimento alla "quota non maturata". Non vi è un espresso rinvio al piano di ammortamento. In mancanza dell'espresso rinvio al piano di ammortamento nella clausola che definisce l'importo dovuto in caso di estinzione anticipata, la mera allegazione del piano, pur se sottoscritto dal cliente, non appare di per sé condizione sufficiente per applicare il criterio contrattuale.

Quanto agli oneri assicurativi preliminarmente si rileva che il Cliente ha sostenuto i costi della polizza rischio vita (lett. E contratto), mentre il costo della polizza rischio impiego era a carico dell'Intermediario. Per il caso di estinzione anticipata, il contratto rinvia alle condizioni di polizza.

Il Cliente allega copia della proposta di assicurazione relativa al rischio vita sottoscritta in cui dichiarava, tra l'altro, di avere ricevuto e accettato il fascicolo informativo relativo alla polizza. La data di sottoscrizione della proposta coincide con la data di stipula del contratto.

L'intermediario allega le condizioni generali di assicurazione che riportano data non coerente con quella sottoscrizione. Inoltre, il riferimento al Fascicolo informativo contenuto nella polizza è diverso.

Per quanto sopra, alla luce del consolidato orientamento dei Collegi, nel conteggio si procederà all'applicazione del criterio *pro rata temporis*.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo indicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito									
Importo del prestito		€ 35.315,09		Tasso di interesse annuale		4,50%			
Durata del prestito in anni		10		Importo rata		366,00			
Numero di pagamenti all'anno		12		Quota di rimborso pro rata temporis		74,17%			
Data di inizio del prestito		01/05/2012		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi		57,20%			
rate pagate	31	rate residue	89	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (A)				450,00	Upfront	57,20%	257,40		257,40
Commissioni di attivazione (B)				1.537,20	Recurring	74,17%	1.140,09		1.140,09
Commissioni di gestione (C)				7.062,20	Recurring	74,17%	5.237,80	4.628,75	609,05
Commissioni di intermediazione (G)				2.854,80	Upfront	57,20%	1.632,93		1.632,93
Spese di assicurazione (E)				632,45	Recurring	74,17%	469,07		469,07
Totale				12.536,65					4.108,54
frazione TFR su debito residuo									0,41
Totale rapportato all'estinzione con TFR									1674,23

Detto importo deve essere arrotondato a 1674,00 Euro.

Non può essere accolta la domanda di rifusione delle spese per l'assistenza tecnica, data la natura del giudizio avanti all'Abf e la serialità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.674,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA